



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 81

del 18.12.2009

Piano di Zona 2010-2012. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali – Legge Regionale 10.07.2006, n. 19.-

L'anno duemilanove il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** con inizio alle ore 18,10 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 14.12.2009, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Presente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Assente
MEZZINA Giovanni	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
MARZANO Angelo	Presente	DE CANDIA Giuseppe	Assente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	PATIMO Saverio	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Assente	DI MOLFETTA Michele	Presente
CIMILLO Benito	Presente	AMATO Giuseppe	Presente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Presente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Assente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 26 Assenti n. 05

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì presenti in Aula l'Assessore alla Socialità, dott. L. Roselli e il Dirigente del Settore Socialità – dott. G. De Bari.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione sull'argomento in oggetto l'Assessore alla Socialità dott. L. Roselli.

Aperta la discussione generale, interviene la Cons.ra Latino, Presidente della 5^a Commissione Consiliare Permanente (Socialità), per illustrare all'aula la proposta di emendamento allo schema di convenzione agli atti, consistente nell'accorpamento, con modificazioni, dei contenuti degli artt. 16 "Recesso" e 17 "Scioglimento" del detto schema di convenzione, nel solo articolo 16 così riformulato:

- "Art. 16 – Recesso e Scioglimento-

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale mediante l'approvazione di una apposita deliberazione consiliare ed inviando formale comunicazione all'altro Comune aderente, almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano a carico dell'Ente le spese sino alla data di operatività del recesso. La convenzione, inoltre, cessa nel caso in cui con apposite deliberazioni degli Organi Consiliari dei due Comuni venga espressa la volontà di procedere al suo scioglimento. Dette deliberazioni devono contenere le modalità ed i tempi di definizione dei rapporti pendenti in corso all'epoca delle deliberazioni stesse."

Interviene, altresì, il Cons.re Salvemini per proporre la seguente specificazione al 3° c.v. dell'art. "15 – Collegio arbitrale" colmando lo spazio bianco dello schema di convenzione e, cioè: dopo la parola Tribunale, eliminare "di" ed inserire le parole "nel cui circondario ha sede il Comune capofila".

Interviene l'Assessore per comunicare che l'integrazione proposta dal Cons.re Salvemini è fatta propria dall'Amministrazione.

Intervengono, infine, per dichiarazione di voto i Cons.ri Amato, Porta, Abbattista, Piergiovanni e De Robertis.

(Si dà atto che durante la discussione, sono entrati in aula i Cons.ri la Ghezza e Salvemini e sono usciti i Cons.ri Giancola, Siragusa e Di Molfetta. **Consiglieri presenti n.25.**)

Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente (Socialità), innanzi riportato, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 25
- Voti favorevoli n. 20
- Voti contrari /
- Consiglieri astenuti n. 05 (Salvemini, Abbattista, Piergiovanni, Porta e Patimo)

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento.

Quindi il Presidente del C.C. pone in votazione l'intero provvedimento, nel testo finale, così come emendato ed integrato dall'Amministrazione:

- Consiglieri presenti n. 25
- Voti favorevoli n. 19
- Voti contrari /
- Consiglieri astenuti n. 06 (Salvemini, Abbattista, Piergiovanni, Porta, Patimo e De Robertis)

Il Presidente del C.C., stante l'esito della surriportata votazione finale, sul provvedimento nel suo complesso, dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) **“Disciplina del Sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”**, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il **"Piano di Zona"** strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale** ;
- con la Deliberazione n1875 del 13.10.2009 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.19/2006, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2009/2011**;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, specialmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- i Comuni di Molfetta e di Giovinazzo, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa ed al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la formula associativa della **"Convenzione"**, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n.267/2000, con la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale, e di un ufficio comune, struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Molfetta, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto del Comune associato di Giovinazzo, secondo il prospetto riportato sullo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- nella seduta tenutasi in data 14/12/2009 il Coordinamento Istituzionale ha approvato

lo schema di convenzione “ per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Viste le intese raggiunte in seno al Coordinamento Istituzionale in merito all' approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 5 (Socialità) verbali nn.30 del 17.12.2009;

Preso atto del dibattito svoltosi in aula e del testo finale del provvedimento de quo così come emendato ed integrato;

Vista la Legge n.328/2000;

Vista la Legge regionale n. 19/2006;

Visto il Piano Sociale Regionale 2009/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo tecnico, del Dirigente del Settore Socio-Educativo ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e, sotto il profilo contabile, del Dirigente del Settore economico e finanziario;

Con l'esito favorevole della surriportata votazione sul provvedimento finale nel suo complesso;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Approvare e ratificare lo schema di “convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).
2. Dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
3. Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Domenico de Bari, Dirigente del Settore Socio-Educativo.
4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Molfetta, al Segretario Generale, al Sindaco del Comune di Giovinazzo, alla Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria, ed agli Uffici Economico-Finanziario e Socio-Educativo per quanto di rispettiva competenza.

Su proposta del Consigliere La Forgia Domenico posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 06 (Salvemini – Abbattista – Patimo- Piergiovanni – Porta – De Robertis) espressi in forma palese da n. 19 Consiglieri votanti su n. 25 Consiglieri presenti, il presente provvedimento é dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.

In pubblicazione dal 22.12.2009

***“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”***

PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI MOLFETTA E DI GIOVINAZZO

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

L'anno 200_ (duemila_____) addì_____ del mese di _____ alle ore_____,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze
del Comune di_____ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di Molfetta, rappresentata dal Sindaco, Antonio Azzollini
- l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo, rappresentata dal Sindaco, Antonio Natalicchio
- PREMESSO
- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) ***“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”***, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che con la Deliberazione n. 1875 del 13.10.2009 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2009-2011;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di **Molfetta**, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli Enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 - c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - l'Amministrazione Comunale di **Molfetta**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - l'Amministrazione Comunale di **Giovinazzo**, con Del. C.C. n. ____ del _____

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano

Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono ispirarsi a criteri di pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee, secondo standard condivisi, di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2010-2012 al capitolo _____.

Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite degli organi associativi: il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano.

Art. 4 - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

- c. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- d. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa.

E' ammessa proroga espressa funzionale al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.16 della Convenzione.

Art. 6 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Molfetta quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle decisioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo dell'Ufficio di Piano.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle decisioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
 - rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.
- Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle decisioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti dei Comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle decisioni del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente un rapporto sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate e dei processi di partecipazione attivati;
 - c) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare il Piano Finanziario del Piano Sociale di Zona.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Presidente del Coordinamento istituzionale, su mandato del Coordinamento stesso, indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte i Sindaci o gli Assessori ai Servizi Sociali, all'uopo delegati, che opereranno secondo le disposizioni del regolamento che disciplina le funzioni del Coordinamento Istituzionale.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipano su invito, il Direttore Generale della ASL, o un suo delegato, e il Presidente della Provincia, o un suo delegato, per l'espressione del necessario parere in merito, rispettivamente, agli indirizzi sull'integrazione socio-sanitaria e alle determinazioni dei servizi sovra-ambito.

Possono, altresì, partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dallo stesso Coordinamento.

Art. 9 - Ufficio di Piano

Gli Enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale Ufficio strumentale ed istruttorio, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è soggetto alla sovrintendenza, sotto il profilo politico-istituzionale, del Coordinamento Istituzionale.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e delle competenze tecniche e capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'Ufficio stesso.

Sono componenti dell'Ufficio di Piano i Dirigenti dei Servizi Sociali pro-tempore dei Comuni dell'Ambito.

All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

Il Comune capofila provvede all'attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della Legge n. 19/2006;
- b) provvedere alle attività attuative per la realizzazione del Piano Sociale di Zona;
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;

- f) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- g) curare l'esecuzione delle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- h) relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- i) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è regolato da un disciplinare di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato con delibera di Giunta Comunale da parte del Comune Capofila e, per presa d'atto, dalla Giunta di tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 10 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale con criteri che assicurano l'integrazione tra i Comuni dell'ambito ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 11 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione, oltre che nel Piano di Zona.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il

conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, le competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano saranno regolate dall'apposito disciplinare di funzionamento dell'Ufficio di Piano, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato con delibera di Giunta Comunale da parte del Comune Capofila e, per presa d'atto, dalla Giunta di tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici di Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata preventivamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, nonché ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, e ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 14 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Bari e dall'ASL/ BA;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Comune Capofila, ai sensi dell'art. 810, 2^o, del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.16 – Recesso e Scioglimento

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale mediante l'approvazione di una apposita deliberazione consiliare ed inviando formale comunicazione all'altro Comune aderente, almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Restano a carico dell'Ente le spese sino alla data di operatività del recesso.

La convenzione, inoltre, cessa nel caso in cui con apposite deliberazioni degli Organi Consiliari

dei due Comuni venga espressa la volontà di procedere al suo scioglimento.

Dette deliberazioni devono contenere le modalità ed i tempi di definizione dei rapporti pendenti in corso all'epoca delle deliberazioni stesse.

Art. 17 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 18 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 19- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Molfetta_____

Il Sindaco del Comune di Giovinazzo_____